



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE COMUNITARIE
E INTERNAZIONALI DI MERCATO

**ISTRUZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI SULLA
CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE BOVINE (DM 3895/2009)**

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1.1. NORMATIVA COMUNITARIA

- Regolamento (CE) n. 1234/2007 del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).
- Regolamento (CE) n. 1249/2008 del 10 dicembre 2008 recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime.
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
- Regolamento (CE) n. 854/2004 del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

1.2. NORMATIVA NAZIONALE

- Decreto 8 maggio 2009 n. 3895 (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali). Norme concernenti la classificazione delle carcasse bovine e suine.
- Decreto 2 agosto 1984 (Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste) che istituisce il comitato nazionale per l'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse bovine.
- Decreto 5 maggio 1996 n. 482 (Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali) recante l'attribuzione alle regioni delle funzioni di controllo sull'obbligo della classificazione commerciale delle carcasse e mezzene di animali, macellate negli stabilimenti riconosciuti a Bollo CEE in attuazione dei Reg. CE n. 1186/90 e 344/91.
- Legge 8 luglio 1997 n. 213 Classificazione delle carcasse bovine in applicazione dei regolamenti comunitari (sanzioni), modificata da art. 14 Legge 06/02/07, n. 13, (Comunitaria 2006), art. 10 Legge 25/02/08, n. 34 (Comunitaria 2007) e art. 16 Legge 7 luglio 2009, n. 88. (Comunitaria 2008).

1.3. CIRCOLARI

Circolare n. 2521 del 4 aprile 2011 Linee guida per la rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di bovini adulti. D.M. 8 maggio 2009.

2. DEFINIZIONI

Carcassa: il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento e scuoiamento (Reg. 1234/07, all. V, lettera A, paragrafo 1.2);

Mezzena: il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica (Reg. 1234/07, all. V, lettera A, paragrafo 1.2);

Presentazione: definizione della carcassa ottenuta "per sottrazione", cioè a partire dall'animale vivo, definendo quali parti sono state asportate. Secondo la "presentazione di riferimento" o "presentazione standard" utilizzata per la rilevazione dei prezzi delle carcasse (Reg. 1234/07, allegato V, lettera A, punto IV e DM 3895/09, art. 8, comma 4) le carcasse e le mezzene sono presentate:



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE COMUNITARIE
E INTERNAZIONALI DI MERCATO

- senza testa, separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoide (tra cranio e prima vertebra cervicale) e senza zampe, sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche,
- senza gli organi contenuti nelle cavità toracica e addominale, reni, grasso della rognonata, grasso di bacino, organi sessuali e muscoli aderenti, mammelle e grasso mammario, diaframma e pilastri del diaframma, coda, midollo spinale, corona della fesa e senza vena giugulare (vena grassa).

3. MODALITÀ OPERATIVE DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Il controllo si svolge presso gli stabilimenti di macellazione tenuti a classificare le carcasse, ossia tutti quelli non in deroga (vedi paragrafo successivo), e riguarda la macellazione dei bovini adulti, definiti come i bovini il cui peso vivo è superiore a 300 chilogrammi (*Reg. 1234/07, all. III, parte IV, punto 2*).

I responsabili degli stabilimenti, se il numero dei capi adulti abbattuti è inferiore a 75 per settimana, calcolato in media annuale (quindi 3900 capi adulti/anno), possono chiedere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MiPAAF) la deroga dall'obbligo della classificazione (*D.M. 3895/09, art. 4, commi 1 e 2*). La deroga è valida fino a revoca, e quindi non deve essere rinnovata ogni anno.

Gli stabilimenti in deroga vanno sottoposti a controllo almeno una volta all'anno per verificare il numero dei capi macellati, e quindi la sussistenza delle condizioni per le quali è stata concessa la deroga.

Se lo stabilimento non supera la media citata, ma non richiede la deroga, o la deroga non gli viene concessa, è obbligato ad effettuare la classificazione, ed i controlli devono avere cadenza semestrale, mentre i macelli che superano la media di 75 capi/settimana vanno controllati due volte per trimestre.

Sono infine esentati dall'obbligo di classificazione gli stabilimenti che provvedano al disosso delle carcasse di tutti i bovini abbattuti (*D.M. 3895/09, art. 4, comma 3*).

La classificazione delle carcasse deve essere eseguita esclusivamente da personale con tesserino di esperto classificatore di carcasse bovine, rilasciato dal Comitato Nazionale Bovini dopo il superamento dell'esame finale del corso di abilitazione.

Se uno stabilimento che ha ottenuto la deroga ritiene comunque di classificare le carcasse, può farlo, avvalendosi però esclusivamente di personale abilitato, munito di tesserino di esperto classificatore, e comunicando la decisione di eseguire la classificazione al MiPAAF ed alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, per permettere l'esecuzione dei controlli sulla classificazione.

3.1. OBBLIGHI DELLO STABILIMENTO DI MACELLAZIONE

3.1.1. RICONOSCIMENTO

Gli stabilimenti dell'Unione Europea in cui si preparano o manipolano alimenti di origine animale, compresi quindi tutti gli stabilimenti di macellazione, devono essere registrati presso l'autorità competente (art. 4 del Reg n. 853/2004) e devono quindi aver ricevuto il numero di riconoscimento (o "approval number") previsto dall'art. 3 del Reg (CE) n. 854/2004, che sostituisce il vecchio "bollo CEE".

Dal 1° gennaio 2010, inoltre, essendo scaduta la deroga prevista dal Reg. (CE) 2076/2005, non esistono più i "macelli a capacità limitata" che potevano operare anche in assenza di riconoscimento, ed erano quindi esentati dall'obbligo di classificare le carcasse bovine.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE COMUNITARIE
E INTERNAZIONALI DI MERCATO

3.1.2. IDENTIFICAZIONE DELLE CARCASSE

Oltre a classificare è obbligatorio identificare le carcasse, ossia marchiarle con un timbro a inchiostro indelebile e atossico, che riporti il risultato della classificazione, quindi:

la categoria, la classe di conformazione e la classe di stato di ingrassamento; (ad es.: A U 3)

I marchi vanno posti in almeno due punti: sui quarti posteriori a livello del controfiletto, all'altezza della quarta vertebra lombare, e sui quarti anteriori a livello della punta di petto a 10-30 cm. dal centro dello sterno. L'altezza delle lettere deve essere di almeno 2 cm.

Il macello può anche eseguire l'identificazione per mezzo di un'etichetta, dopo aver chiesto ed ottenuto l'autorizzazione dal MiPAAF, rispettando alcune caratteristiche: in particolare, oltre a riportare la classificazione della carcassa, le etichette devono:

- essere numerate progressivamente ed avere dimensioni non inferiori a 50 cm²;
- indicare: numero di riconoscimento del macello, numero di identificazione (da passaporto e marca auricolare) oppure il numero progressivo di macellazione dell'animale, data di macellazione e peso della carcassa, specificando se è stato rilevato a caldo o a freddo.
- essere resistenti a lacerazioni a manomissioni ed aderire perfettamente ai punti anatomici della carcassa definiti per la marchiatura e ricordati in precedenza.
- essere perfettamente leggibili, senza cancellature e correzioni, che in caso vanno chiaramente indicate in etichetta e vanno eseguite sotto la supervisione delle autorità responsabili dei controlli.

3.1.3. RILEVAZIONE DEI PREZZI DI MERCATO

secondo quanto disposto dal DM 3895/09, art. 7, i responsabili degli stabilimenti di macellazione provvedono a rilevare i prezzi di mercato, secondo le seguenti modalità:

- comunicazione al fornitore dell'animale del risultato della classificazione, indicandolo sulle fatture o su un documento amministrativo allegato alla fattura.
- comunicazione al MiPAAF dei prezzi rilevati, entro e non oltre le ore 13 del martedì successivo alla settimana di riferimento (che va dal lunedì alla domenica). La stessa comunicazione deve essere trasmessa alla Camera di Commercio competente per territorio.

Le informazioni sopra indicate devono essere messe a disposizione degli organi di controllo insieme al riepilogo settimanale dei prezzi, così come definito dall'art. 9 del DM 3895/09.

3.2. COMPILAZIONE DEL VERBALE

3.2.1. CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DELLO STABILIMENTO

I controlli presso i macelli sono sia di carattere amministrativo-contabile, sia di carattere visivo sulla corretta classificazione delle carcasse.

Per facilitare il controllo è stato predisposto un modello di verbale che facilita la segnalazione delle irregolarità, e contiene un quadro sulle verifiche sui classificatori operanti nel macello. Al termine del controllo il verbale dovrà essere controfirmato dal rappresentante legale dell'impresa che gestisce l'impianto o da un suo delegato, presente durante il sopralluogo.

Per snellire i controlli nei macelli in deroga è stato predisposto anche un modello ridotto di verbale, contenente solo i riquadri richiesti per tale tipologia di controllo, che prevede la sola verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la deroga, cioè che il numero di bovini adulti macellati sia inferiore a 75 capi per settimana in media annua.

Il verbale si apre con l'intestazione dell'Amministrazione a cui appartengono i funzionari che eseguono il controllo, che può essere direttamente inserita sul file Word. Segue un frontespizio in cui vanno riportati tutti i dati relativi al sopralluogo: il numero progressivo del verbale, la data e l'ora del sopralluogo, i nomi e il numero di abilitazione alla classificazione delle carcasse dei funzionari che eseguono il controllo.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE COMUNITARIE
E INTERNAZIONALI DI MERCATO

VERBALE N.	ANNO	DATA SOPRALLUOGO:	ORA
FUNZIONARI CHE ESEGUONO IL SOPRALLUOGO:			ABILITAZIONE N°:

Va poi indicato il semestre o il trimestre in cui si effettua la visita, e in quest'ultimo caso se si tratta di primo o secondo controllo. È anche previsto uno spazio per il timbro della ditta visitata.

TIPOLOGIA DEL CONTROLLO - stabilimento che macella settimanalmente:

- meno di 75 capi adulti** I semestre II semestre
 più di 75 bovini adulti

trimestre	I controllo	II controllo
1°		
2°		

Timbro della ditta visitata

Nel **QUADRO A** del verbale vanno riportati i dati identificativi dell'impresa che gestisce il macello: ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, sede legale e sede del macello, generalità del rappresentante legale e della persona che presenzia al controllo, numero di riconoscimento e data del suo rilascio, ASL di competenza, estremi dell'ultima taratura effettuata alle bilance e, a fini statistici e per permettere la verifica della capacità di lavoro dell'impianto, numero di capi macellati nell'anno solare precedente e nell'anno in corso specificando quelli macellati i conto terzi, dividendoli tra capi totali, bovini adulti delle varie categorie e animali sotto i 12 mesi (V e Z).

QUADRO A		DATI IDENTIFICATIVI DELLA DITTA	
RAGIONE SOCIALE:			
PARTITA IVA		CODICE FISCALE	
INDIRIZZO SEDE LEGALE:			
CAP	COMUNE	PROV	
TEL.	FAX	E-MAIL:	
INDIRIZZO STABILIMENTO (se diverso dalla sede legale):			
CAP	COMUNE	PROV	
TEL.	FAX	E-MAIL:	
RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'IMPIANTO			
NOME E COGNOME:			
VIA			
CAP	COMUNE		
IDENTIFICAZIONE DELLA PERSONA CHE PRESENZIA AL CONTROLLO			
NOME E COGNOME:			
VIA			
CAP	COMUNE		
N° DOCUMENTO RICON.			
RICONOSCIMENTO AI SENSI DEL REG. (CE) 853/2004 (Approval Number o ex bollo CEE)			
NUMERO		RILASCIATO IL	ASL COMPETENTE
ULTIMA TARATURA DELLA BILANCIA			
DATA	DITTA	SCAD.	



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE COMUNITARIE
E INTERNAZIONALI DI MERCATO

ATTIVITA' DELL'IMPIANTO	TOT. CAPI	DI CUI BOVINI ADULTI DI CATEGORIA:					V	Z
		A	B	C	D	E		
<i>capi macellati nell'anno precedente</i>								
<i>di cui conto terzi</i>								
<i>capi macellati dal 01/01 al</i>								

Sul modello ridotto di verbale per gli stabilimenti in deroga vanno riportati anche gli estremi dell'esenzione dalla classificazione rilasciata dal MiPAAF, mentre il numero dei capi macellati non è ovviamente ripartito per categorie. Tale modello di verbale si chiude a questo punto, con la sottoscrizione da parte del controllore e del rappresentante dello stabilimento.

Il **QUADRO B** riguarda il controllo sullo stabilimento, e prevede sia le verifiche oggettive, sia le verifiche amministrativo-contabili del rispetto degli obblighi della struttura di macellazione in materia di classificazione delle carcasse bovine.

Il **punto 1** prevede l'indicazione dell'eventuale esecuzione della mondata delle carcasse da parte dello stabilimento, specificando se l'operazione è stata eseguita anche al di fuori dei punti previsti dall'art. 3 del DM 3895/09 (anca, lombo, zona medio costale, punta del petto, contorno della regione anogenitale, coda e fesa), se è stata eseguita prima della pesatura della carcassa, come prescritto dal comma 1 dello stesso articolo.

QUADRO B CONTROLLO SULLO STABILIMENTO		
1. MONDATA DELLE CARCASSE		
- Lo stabilimento effettua le operazioni di mondata:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
- In caso affermativo la mondata è effettuata nei punti previsti dal DM 08/05/2009, art. 3:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
- In caso affermativo la mondata è effettuata prima della pesatura	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

Il **punto 2** si riferisce alla verifica della correttezza delle modalità di identificazione delle carcasse.

Si dovrà indicare se l'identificazione è eseguita mediante marchiatura a inchiostro o con etichetta.

Nel primo caso va verificato che i marchi siano almeno nelle due posizioni indicate dalla normativa e che le lettere siano delle dimensioni minime richieste.

Nel secondo caso andranno indicate sul verbale la presenza nelle posizioni prescritte, le caratteristiche delle etichette e la presenza o meno di ciascuna delle indicazioni previste dal DM 3895/09.

Infine andrà verificato se la ditta è in possesso dell'autorizzazione MiPAAF per l'utilizzo di questa modalità di identificazione, e ne andranno riportati gli estremi sul verbale.

2. IDENTIFICAZIONE DELLE CARCASSE	
IDENTIFICAZIONE MEDIANTE MARCHIATURA AD INCHIOSTRO	
<input type="checkbox"/> Posizionamento e numero dei timbri	<input type="checkbox"/> Altezza delle lettere e delle cifre
IDENTIFICAZIONE MEDIANTE APPOSIZIONE DI ETICHETTE	
<input type="checkbox"/> Autorizzazione MiPAAF Prot. N° del	<input type="checkbox"/> Dimensioni (50 cm ²)
<input type="checkbox"/> Materiale resistente alle lacerazioni e manomissioni	<input type="checkbox"/> Numerazione progressiva
<input type="checkbox"/> Indicazioni perfettamente leggibili ed esenti da cancellature	<input type="checkbox"/> Posizionamento corretto
Dati relativi alla macellazione	
<input type="checkbox"/> Numero di riconoscimento del macello	<input type="checkbox"/> Numero di identificazione dell'animale
<input type="checkbox"/> Peso della carcassa: a caldo <input type="checkbox"/> a freddo <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Data di macellazione



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE COMUNITARIE
E INTERNAZIONALI DI MERCATO

Il **punto 3** riguarda i controlli sul tipo di presentazione delle carcasse, con riferimento alla presentazione standard, fissata dall'art. 8, comma 4 del DM 3895/09.

Se la carcassa si discosta da quella di riferimento, va verificato che il macello ne abbia ricondotto il peso alla carcassa di riferimento con i coefficienti correttori dell'allegato III del DM 3895/09.

3. PRESENTAZIONE CARCASSE (rispetto alla carcassa di riferimento prevista dall'art. 13 del Reg. (CE) 1249/08).

CARCASSA STANDARD CARCASSA NON STANDARD

Elementi anatomici motivo di difformità	Applicazione fattori di correzione	
	SI	NO

Il **punto 4** concerne i controlli amministrativo-contabili dell'attività di classificazione delle carcasse del macello, in particolare la verifica dell'avvenuta comunicazione ai fornitori dei prezzi rilevati e del risultato della classificazione, e la tenuta dei registri specifici per il rilevamento settimanale dei prezzi.

La verifica riguarda i riepiloghi settimanali previsti dal D.M. 3895/09, art. 9, comma 4, che devono essere correttamente compilati secondo le disposizioni della circolare n. 2521 del 4 aprile 2011, e devono essere stati trasmessi al MiPAAF - Ufficio POCOI VII, ed alla Camera di Commercio competente.

Si ricorda che le modalità di trasmissione dei prezzi ammesse sono tre: inserimento diretto dei dati sul portale www.sian.it (previa registrazione), invio per e-mail all'indirizzo prezzicarcasse@politicheagricole.gov.it o infine invio via fax al numero 06.4665.6143.

Il controllore dovrà, inoltre, verificare che al fornitore del bestiame sia stato comunicato il risultato della classificazione (categoria, conformazione e stato di ingrassamento).

4. RILEVAZIONE SETTIMANALE DEI PREZZI DI MERCATO DELLE CARCASSE BOVINE

Corretta esecuzione della rilevazione, facendo riferimento alle categorie e classi previste dalla griglia SEUROP	SI		NO
Corretta compilazione del riepilogo settimanale macellazioni con relativa documentazione contabile	SI		NO
Comunicazione classificazione, peso e modalità di pesatura e presentazione della carcassa al momento della pesatura al fornitore dell'animale	SI		NO
Comunicazione rilevazione prezzi settimanali al MiPAAF	SI	Ultima data di trasmissione:	NO
Comunicazione rilevazione prezzi settimanali a C.C.I.A.A.	SI	Ultima data di trasmissione:	NO
Corrispondenza tra riepilogo settimanale macellazioni e prezzi rilevati per classi e gli stati di ingrassamento previsti	SI		NO

Al **punto 5** vanno indicati gli estremi della documentazione contabile (fatture dai produttori, registri di macellazione, altra documentazione di tipo commerciale) che permetta di riscontrare i dati presenti nel citato riepilogo settimanale, come previsto dal D.M. 3895/09, art. 9, comma 4.

5. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE I PREZZI PAGATI (DM 08/05/2009, art. 9, comma 4)

Settimana di riferimento _____ Tipo documento contabile _____ n° _____ del _____

Ditta fornitrice _____

Classifica SEUROP																				
N° capi																				



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE COMUNITARIE
E INTERNAZIONALI DI MERCATO

Nel **punto 6** vanno riportati i dati del personale abilitato che svolge effettivamente l'attività di classificazione presso lo stabilimento. Andranno quindi riportati nome e cognome, numero e data di rilascio dell'abilitazione, entrambi riportati sul tesserino. Si sottolinea che lo stabilimento che utilizzi personale non abilitato, contravviene alle norme comunitarie e nazionali.

6. PERSONALE OPERANTE LA CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE BOVINE		
NOME E COGNOME	MATRICOLA	DATA ABILITAZIONE

Il verbale chiede poi se sia possibile ricondurre ogni carcassa all'esperto che l'ha classificata. Tale circostanza è essenziale in quanto le sanzioni per classificazione non corretta sono applicate al singolo esperto classificatore. Lo stabilimento quindi, in presenza di più classificatori attivi, deve disporre di un sistema di registrazione in grado di attribuire le carcasse alla persona che ne ha eseguito la classificazione.

Il **QUADRO C** del verbale contiene la sintesi dell'esito del controllo sullo stabilimento, mediante una griglia sintetica di dichiarazione di conformità del macello alle disposizioni previste dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di classificazione delle carcasse. Qualora siano presenti delle non conformità dovrà essere cura del controllore riportare per quale degli aspetti di cui al QUADRO B lo stabilimento non è risultato conforme nel corso del controllo.

È inoltre previsto ulteriore spazio per eventuali dichiarazioni del controllore o del rappresentante dell'impianto di macellazione.

QUADRO C	ESITO DEL CONTROLLO DELLO STABILIMENTO
Lo stabilimento è risultato:	
<input type="checkbox"/>	CONFORME alle disposizioni comunitarie relative alla classificazione e al rilevamento prezzi delle carcasse dei bovini adulti macellati
<input type="checkbox"/>	NON CONFORME alle disposizioni comunitarie relative alla classificazione e al rilevamento prezzi delle carcasse dei bovini adulti macellati relativamente a:
<input type="checkbox"/>	Modalità di identificazione carcasse
<input type="checkbox"/>	Mancata applicazione dei relativi coefficienti di correzione
<input type="checkbox"/>	Adempimenti rilevazione prezzi
<input type="checkbox"/>	Utilizzo di personale abilitato alla classificazione
NOTE ED OSSERVAZIONI DEL CONTROLLORE:	

3.2.2. CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ DEI CLASSIFICATORI

Oltre al controllo degli adempimenti che spettano al responsabile dello stabilimento di macellazione, è previsto anche il controllo sulla correttezza dell'attività di classificazione delle carcasse, eseguita dal personale abilitato operante presso gli stabilimenti di macellazione.

Il controllore deve effettuare la valutazione su un minimo di 40 carcasse per ogni macello. Tuttavia, negli stabilimenti di macellazione in cui al momento del controllo siano disponibili meno di 40 carcasse, l'accertamento si esegue sulle carcasse presenti, sempre che esso non sia inferiore a 25.

Per evitare di vanificare i controlli per assenza del numero minimo di carcasse previsto, è consigliabile verificare preventivamente se lo stabilimento ha la prassi di macellare solo in determinati giorni della settimana, oppure di dedicare solo uno o più giorni della settimana ai bovini adulti, ed altri ai vitelli o comunque ai bovini con peso vivo inferiore a 300 kg.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE COMUNITARIE
E INTERNAZIONALI DI MERCATO

Il controllo va eseguito sulle carcasse già classificate presenti nel macello, e il controllore deve riportare sull'apposito allegato la classificazione attribuita, valutandone la correttezza.

Il controllore può comunque svolgere parte della verifica sulla linea di macellazione durante l'attività ordinaria di lavorazione dello stabilimento.

Nel verbale è presente allo scopo un'apposita tabella, da predisporre in un numero di copie pari al numero di classificatori da valutare.

TABELLA 1. Allegato n. _____ al verbale n. _____ del ____/____/____
 Stabilimento _____ numero di riconoscimento _____
 Classificatore: _____ n. di abilitazione _____

N° progr	Numero macellazione	Valutazione del			N° progr	Numero macellazione	Valutazione del		
		classificatore	controllore	+/-			classificatore	controllore	+/-
1					21				

Il controllore deve compilare la tabella in ogni sua parte, indicando il numero progressivo dell'allegato, il numero e la data del verbale di cui esso è parte integrante, il nome dello stabilimento ed il numero di riconoscimento, il nome ed il numero di abilitazione del classificatore.

La tabella contiene lo spazio dedicato alla valutazione delle carcasse, organizzato in due serie di colonne da 30 righe, dove va riportato il numero di macellazione della carcassa, la valutazione del classificatore del macello e quella del funzionario incaricato del controllo.

In fondo ad ogni tabella è stato previsto un spazio per le dichiarazioni del classificatore sottoposto a controllo e le firme del funzionario che opera il controllo e del classificatore stesso.

L'esito del controllo sull'attività dei classificatori dovrà essere riportato nel **QUADRO D ESITO DEL CONTROLLO CLASSIFICATORI** che ne sintetizza il risultato, avendo cura di riportare tutti i dati relativi al classificatore sottoposto a verifica: nome e cognome, numero di tesserino, data di abilitazione. Va quindi indicato l'esito del controllo, riportando il numero di carcasse esaminate, quelle correttamente classificate ed identificate e quelle che a giudizio del controllore, sono risultate valutate in modo non corretto dal classificatore del macello; specificando la natura delle discordanze.

QUADRO D ESITO DEL CONTROLLO SUI CLASSIFICATORI						
NOME E COGNOME				N° MATRICOLA		DATA ABILITAZ.
NUMERO CARCASSE ESAMINATE						
NUMERO CARCASSE CORRETTAMENTE CLASSIFICATE E IDENTIFICATE						
CARCASSE PER LE QUALI LA CLASSIFICAZIONE NON E' CONCORDANTE						
N° carcasse per le classi di conformazione			N° carcasse per lo stato di ingrassamento			TOTALE
Sopraclassificate	Sottoclassificate	Totale	Sopraclassificate	Sottoclassificate	Totale	

come da tabella allegata n° _____ parte integrante del presente verbale.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE COMUNITARIE
E INTERNAZIONALI DI MERCATO

Il verbale si chiude con la sottoscrizione da parte dei funzionari che hanno eseguito il controllo e del rappresentante dello stabilimento; è consigliabile, quando possibile, che quest'ultima firma sia accompagnata dal timbro della ditta, che ne riporti la ragione sociale.

Il verbale dovrà essere redatto in tre copie, di cui una rimarrà agli atti dell'Autorità che esegue il controllo, una dovrà essere rilasciata al rappresentante dello stabilimento, e la terza dovrà essere trasmessa al MiPAAF.

I verbali dei controlli effettuati nel mese dovranno essere inviati alle competenti autorità il più rapidamente possibile e, comunque, non oltre il quindicesimo giorno del mese successivo.

4. QUADRO SANZIONATORIO

Le sanzioni per il mancato rispetto della normativa sulla classificazione delle carcasse bovine, sono contenute nella Legge n. 213/1997 e successive modifiche, e sono le seguenti:

- il titolare dello stabilimento che viola l'obbligo di identificazione e di classificazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3000 a 18000 euro;
- il titolare dello stabilimento che utilizza una marchiatura o etichettatura difforme da quella prevista dalla normativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 6000 euro.
- il titolare dello stabilimento che non provvede al rilevamento ed alla trasmissione al MiPAAF dei prezzi di mercato delle carcasse bovine è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro.
- il tecnico classificatore che effettua le operazioni di identificazione e classificazione delle carcasse bovine con modalità diverse da quelle stabilite dalla normativa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro, se la difformità, rilevata al controllo su un numero di almeno 40 carcasse supera la percentuale del 10 per cento.

Le procedure riguardanti l'accertamento e la contestazione delle sanzioni amministrative sono quelle prescritte dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Fino all'individuazione dell'organo competente da parte delle singole Regioni e Province autonome, le sanzioni sopra elencate sono irrogate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, e in particolare dal Direttore dell'Ufficio periferico competente per territorio (Legge 213/1997, art. 3^{ter}, comma 3).

5. ALLEGATI

Per agevolare le operazioni, alla pagina seguente si riporta la *Check List* indicativa delle operazioni da effettuare nel corso del sopralluogo.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE COMUNITARIE
E INTERNAZIONALI DI MERCATO

**CHECK LIST PER I CONTROLLI NEGLI STABILIMENTI DI MACELLAZIONE
SULL'ATTIVITÀ DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE BOVINE
(D.M. 3895 del 9 maggio 2009)**

Macelli in deroga

1	Identificazione del responsabile dello stabilimento di macellazione o del suo rappresentante presente al controllo	SI	NO
2	Verifica del numero di riconoscimento (<i>approval number</i>)	SI	NO
3	Verifica dell'esenzione dalla classificazione rilasciata dal MiPAAF	SI	NO
4	Verifica sul registro di macellazione del numero di bovini adulti macellati nell'anno precedente	SI	NO

Macelli non in deroga

1	Identificazione del responsabile dello stabilimento di macellazione o del suo rappresentante presente al controllo	SI	NO
2	Verifica del numero di riconoscimento (<i>approval number</i>)	SI	NO
3	Verifica sul registro di macellazione del numero di bovini adulti macellati fino al giorno del controllo specificando quelli macellati per conto terzi	SI	NO
4	Verifica, se l'identificazione delle carcasse avviene tramite apposizione di etichette, del possesso della relativa autorizzazione rilasciata dal MiPAAF	SI	NO
5	Verifica della presentazione della carcassa ai fini della rilevazione dei prezzi di mercato	SI	NO
6	Verifica dell'applicazione dei fattori di correzione (allegato DM 3895/09) in caso la presentazione della carcassa pesata differisca da quella di riferimento	SI	NO
7	Verifica della metodologia di pesatura delle carcasse (a caldo / a freddo)	SI	NO
8	Verifica della taratura della bilancia	SI	NO
9	Verifica sul registro di macellazione della corrispondenza con le carcasse controllate	SI	NO
10	Verifica della corrispondenza tra riepilogo settimanale delle macellazioni e prezzi rilevati	SI	NO
11	Verifica della conformità delle operazioni di classificazione e di identificazione	SI	NO
12	Verifica della comunicazione al MiPAAF della rilevazione dei prezzi settimanali	SI	NO
13	Verifica della comunicazione al fornitore dell'animale dei risultati della classificazione	SI	NO
14	Verifica della documentazione che attesti i prezzi pagati	SI	NO
15	Verifica dell'operato del classificatore sulle carcasse controllate	SI	NO